

Modalità di organizzazione e gestione

I Parchi divertimento possono essere organizzati o direttamente dal Comune o mediante affidamento in appalto a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 21.4.1994, n. 394.

In tal caso, l'organizzatore risponde direttamente della gestione del Parco sia nei confronti del Comune che degli operatori.

Lo stesso è tenuto a predisporre apposito Regolamento per l'allestimento e il funzionamento del Parco, da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Comunale, alla quale deve anche trasmettere, al termine del Parco, una dettagliata relazione sull'attività dello stesso.

Tale Regolamento deve essere conforme alle disposizioni della Legge e a quelle del presente Regolamento, per quanto attiene, in particolare, ai criteri per la concessione delle aree e ai requisiti di sicurezza.

Parchi occasionali (luna-park)

In assenza di un'area da adibire a parco divertimenti in occasione di particolari festeggiamenti; pertanto, viene data possibilità alla Giunta Comunale di procedere all'organizzazione qualora si rappresenti la necessità.

Le disposizioni di cui ai successivi articoli, salvo diversa indicazione, sono applicabili ad eventuali parchi di divertimento, che dovessero essere istituiti dopo l'entrata in vigore del TUR.

Per ogni Parco occasionale, la Giunta Comunale stabilisce:

- a)** la data di inizio e di cessazione;
- b)** gli orari quotidiani di apertura e chiusura;
- c)** la composizione e l'organico;
- d)** la data obbligatoria entro la quale dovranno essere installate le attrazioni, pena la perdita del posto;
- e)** la data a partire dalla quale potranno essere smontate le attrazioni e la data, entro la quale le relative operazioni dovranno essere ultimate, con il totale sgombero dell'area.

Complessi non costituenti Parchi Tradizionali

I complessi non costituenti Parchi divertimenti si definiscono **parchi minori e sono composti da due o più attrazioni, fino ad un massimo di cinque, di cui non più di tre grandi attrazioni.**

Per tali complessi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente Regolamento per i Parchi divertimenti, fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti.

Le domande devono pervenire almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione.

I complessi di cui al presente articolo possono agire in qualsiasi periodo dell'anno. Per evitare difficoltà nell'esercizio delle manifestazioni di cui trattasi, tra un complesso e l'altro dovranno trascorrere almeno 60 giorni.

Nei periodi consentiti sono autorizzate ad agire contemporaneamente **non più di cinque attrazioni.**

È facoltà del Responsabile SUAP chiedere un deposito cauzionale a tutela di eventuali danni arrecati alle aree.

Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità dell'area, preventivamente individuata.

Piccole attrazioni

In aggiunta all'organico di cui al precedente articolo 25 del TUR, può essere autorizzata l'installazione, all'interno dell'area riservata al Parco, di attrazioni piccolissime quali pugnometro, apparecchi forza muscolare, oroscopo, ecc., purché siano munite di licenza comunale **e abbiano una superficie di ingombro non superiore a mq. 3.**

L'installazione è consentita esclusivamente agli operatori ammessi a partecipare al Parco.

Tali attrazioni non dovranno comunque essere in numero superiore a due per ogni concessionario, indipendentemente dal numero delle attrazioni autorizzate, dovranno essere installate sull'area concessa all'attrazionista titolare e non dovranno assolutamente arrecare intralcio alla libera circolazione veicolare, né, tantomeno, alle attrazioni limitrofe.

Allo scopo di vivacizzare e arricchire ulteriormente il Parco, potrà inoltre essere autorizzata, nell'ambito dello stesso, ma al di fuori dell'area riservata alle attrazioni, l'installazione di giochi, anche di tipo gonfiabile, per bambini, non compresi nell'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, purché rispondenti alle vigenti norme di sicurezza.

Attività complementari

Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stand alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop-corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento.

La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio itinerante al dettaglio su aree pubbliche sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal vigente regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, copia dell'autorizzazione commerciale nonché l'idoneità igienico sanitaria delle strutture e l'abilitazione degli operatori addetti.

Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del TUR, in quanto applicabili, e quelle che disciplinano l'attività di vendita su aree pubbliche.

La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti professionalmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere fatto uso di stoviglie mono uso.